



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 751 / 2020

Lodi 23-09-2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) RELATIVO AL "PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ALLEVAMENTO ESISTENTE, CON CONTESTUALE CONVERSIONE DI UN CAPANNONE RICOVERO MEZZI AGRICOLI A SCROFAIA" DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MALEO (LO). PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA SALVADERI SOFIA A R.L. RIF. S.I.L.V.I.A.: VIA0010-LO

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto Presidenziale n. REGDP/72/2019 del 20/5/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: "*Norme in materia ambientale*", in particolare l'art. 27-bis "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- la l.r. n. 5 del 2 febbraio 2010: "*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*";
- il r.r. n. 5 del 21 novembre 2011: "*Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*";
- la "*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*" del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: "*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*";

premesso che la Società Agricola Salvaderi Sofia a r.l. (P. IVA e CF: 08909210968) avente sede legale e operativa presso cascina Campolandrone in comune di Maleo (LO) ha depositato l'istanza di P.A.U.R. mediante l'applicativo informatico S.I.L.V.I.A. il 28/5/2019 (prot. prov. n. 18086) finalizzato all'approvazione del progetto di manutenzione straordinaria di un allevamento esistente, con contestuale conversione di un capannone ricovero mezzi agricoli a scrofaia;

preso atto che il progetto di cui sopra risulta assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 per l'attività di allevamento di suini con più di 900 posti scrofe (categoria ac dell'allegato III al medesimo decreto);

evidenziato che il progetto in argomento necessita l'acquisizione delle seguenti autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati:

ú *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 per l'attività di allevamento suini con più di 750 posti scrofe, categoria IPPC 6.6-c, allegato VIII parte seconda del medesimo d.lgs. per cui l'autorità competente è la Provincia di Lodi;*

evidenziato altresì la seguente circostanza:

L'intervento in oggetto necessita anche dell'acquisizione del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, in quanto ricade all'interno del Parco Adda Sud. Nel corso dell'istruttoria tecnica è emerso tuttavia che il proponente risultava già titolare dei suddetti titoli abilitativi, acquisiti in separata sede e prima di presentare l'istanza di AIA e poi di PAUR:

- in data 20/2/2019 ha depositato presso il SUAP di Codogno una SCIA ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/2001 per la ristrutturazione delle strutture esistenti presso l'allevamento suinicolo di cascina Campolandrone e in data 16 marzo 2019 l'az. agricola salvaderi Sofia ha depositato la comunicazione di effettivo avvio dei lavori oggetto della SCIA;
- Il Parco Adda Sud con determinazione n. 219 del 7/11/2018 ha rilasciato il provvedimento di "Autorizzazione paesaggistica semplificata per la manutenzione edifici agricoli presso Cascina Campolandrone del Comune di Maleo";

La Provincia ha preso atto che l'intervento oggetto del procedimento di PAUR è il medesimo per il quale è stata presentata la SCIA ed è stata acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica e, nell'ottica di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ha ritenuto di acquisire agli atti del procedimento i suddetti titoli autorizzativi e di circoscrivere il rilascio del PAUR alla sola Autorizzazione Integrata Ambientale;

dato atto che in data 18/12/2020 (prot. n. 41033) è stata indetta la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e che si sono svolte due sedute in data 23/1/2020 e 29/7/2020, le cui conclusioni sono contenute nei verbali conservati agli atti della Provincia;

dato atto in particolare che nella riunione della conferenza di servizi decisoria del 29/7/2020 si è assunta la decisione positiva in ordine alla compatibilità ambientale e al rilascio dell'AIA alle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato sulla Compatibilità Ambientale e nell'Allegato Tecnico AIA, che costituiscono parte integrante del verbale trasmesso con nota n. prot. 21653 del 5/8/2020 e caricato sull'applicativo regionale S.I.L.V.I.A.;

considerato che, nell'ambito della medesima riunione, l'Autorità competente ha ritenuto di imporre al Gestore il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il Gestore dovrà comunicare la conclusione dei lavori di ristrutturazione e il completamento delle operazioni di accasamento degli animali con il raggiungimento della consistenza definitiva dell'allevamento;
- entro 90 giorni da tale data, devono essere eseguite nuove valutazioni fonometriche post-operam; gli esiti di tali valutazioni devono essere conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione per eventuali controlli e verifiche;
- il Gestore deve verificare la presenza di nulla osta idraulico allo scarico delle acque meteoriche in c.i.s. da parte del gestore dello stesso e trasmetterne copia all'autorità competente; laddove non fosse disponibile, deve essere presentata richiesta all'ente Gestore entro 90 giorni dal rilascio del PAUR e darne comunicazione all'Autorità Competente;

- in relazione al sistema di acidificazione, considerata la singolarità della tecnica che costituisce un unicum nella realtà provinciale, si prescrive di comunicare la data di messa in funzione di detto sistema e, a decorrere da tale data e al termine del primo anno, il Gestore deve relazionare l'autorità competente sull'avvenuta modalità di gestione aziendale e sugli effettivi risultati conseguiti, anche in accordo con il piano di monitoraggio contenuto nell'allegato tecnico AIA – quadro F.
- considerato che il progetto dell'impianto di acidificazione deve prevedere anche il posizionamento di un pozzetto a tenuta a presidio dell'area, l'azienda, una volta definite le specifiche tecniche, deve mandare copia del progetto definitivo all'autorità competente;

evidenziato che l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con la definizione dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A – relativo alla valutazione della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 e 27-bis del d.lgs. 152/2006, che riassume i passaggi amministrativi dell'istruttoria e recepisce le condizioni ambientali prescritte nell'ambito della conferenza di servizi;
- Allegato B – allegato tecnico AIA, recante le condizioni di esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, individuate con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili al ciclo produttivo dell'azienda, oltre che il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- Tavola 01 (luglio 2020) – aggiornamento 03, relativa alla planimetria del sito produttivo;

rammentato che:

- ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/1990, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza provinciale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati;
- le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli artt. 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del d.lgs. 152/2006;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 20/12/2019;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 14/4/2020 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare alla Società Agricola Salvaderi Sofia a r.l. (P. IVA e CF: 08909210968) avente

sede legale e operativa presso cascina Campolandrone in comune di Maleo (LO) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per l'esecuzione del progetto di manutenzione straordinaria di allevamento esistente, con contestuale conversione di un capannone ricovero mezzi agricoli a scrofaia, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;

in esito a detto provvedimento viene rilasciata:

a. la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di allevamento intensivo di suini con più di 900 posti scrofe - categoria ac) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ;

b. l'autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe - categoria IPPC 6.6-c dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, svoltasi in forma simultanea e modalità sincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale ha durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento, termine entro il quale deve essere completata l'esecuzione del progetto in argomento; decorso tale termine, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

4. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il Gestore deve comunicare la conclusione dei lavori di ristrutturazione e il completamento delle operazioni di accasamento degli animali con il raggiungimento della consistenza definitiva dell'allevamento;

- entro 90 giorni da tale data, devono essere eseguite nuove valutazioni fonometriche post-operam; gli esiti di tali valutazioni devono essere conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione per eventuali controlli e verifiche;

- il Gestore deve verificare la presenza di nulla osta idraulico allo scarico delle acque meteoriche in c.i.s. da parte del gestore dello stesso e trasmetterne copia all'autorità competente; laddove non fosse disponibile, deve essere presentata richiesta all'ente Gestore entro 90 giorni dal rilascio del PAUR e darne comunicazione all'Autorità Competente;

- il Gestore deve comunicare la data di messa in funzione del sistema di acidificazione e, a decorrere da tale data ed entro il primo anno di funzionamento, deve relazionare l'autorità competente sull'avvenuta modalità di gestione aziendale e sugli effettivi risultati conseguiti, anche in accordo con il piano di monitoraggio contenuto nell'allegato tecnico AIA;

- considerato che il progetto dell'impianto di acidificazione deve prevedere anche il posizionamento di un pozzetto a tenuta a presidio dell'area di stoccaggio dell'acido, l'azienda, una volta definite le specifiche tecniche, deve mandare copia del progetto definitivo all'autorità competente;

5. di far presente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

- comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”*;
- comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate,*

applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...";

· comma 3: *"il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"

· comma 4: *"Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4";*

· comma 9: *"Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame";*

6. di far presente altresì che, ai sensi dell'art.29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

7. di rammentare che l'esecuzione del progetto e l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini e delle ulteriori prescrizioni indicate nell'allegato A (compatibilità ambientale) e nell'allegato B (allegato tecnico AIA) che costituiscono, unitamente alla Tav. 01, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che la presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte delle Amministrazioni coinvolte;

9. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

10. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- Comune di Maleo
- ATS Città Metropolitana di Milano – sede Territoriale di Lodi
 - § Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria
 - § Dipartimento veterinario.
- Parco Adda Sud
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi